



VADEMECUM PER LE NOTIFICHE IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI

Con la LEGGE nr. 53/1994 (allegato 1) si è attribuita agli Avvocati

- la facoltà di notificazione degli atti giudiziari, facendo venire meno l'intermediazione necessaria dell'Ufficiale Giudiziario.

E' questa una facoltà che non comporta l'obbligo per l'avvocato di notificare in proprio tutti gli atti: egli può sempre avvalersi – quando lo ritiene - dell'intermediazione dell'Ufficiale Giudiziario.

Utilizzando lo strumento della notifica in proprio l'avvocato:

- evita il disagio di lunghe attese negli uffici UNEP
- può effettuare la notifica nell'orario di apertura dell'Ufficio Postale (Trento Centro dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.30 sabato dalle 8.00 alle 12.30)
- evita l'incombente del ritiro dell'originale dell'atto notificato che rimane a sue mani (per l'eventuale iscrizione a ruolo)
- ha facoltà di effettuare notifiche per mezzo del servizio postale senza i limiti di competenza territoriale cui è soggetto invece l'Ufficiale Giudiziario (Cassazione civile, sez. lav., 19 febbraio 2000, n. 1938)

Ulteriore vantaggio è costituito dall'applicazione anche alle notifiche postali fatte dall'avvocato della Sentenza della Corte Costituzionale 477/02 sul momento in cui si perfeziona la notifica a mezzo posta (Cassazione civile sez. III, 01 aprile 2004, n. 6402)
La questione può dirsi definitivamente risolta con la nuova formulazione dell'art. 149 c.p.c.

Ha la facoltà di notificare in proprio l' Avvocato che:

- a) sia stato preventivamente autorizzato dal proprio Consiglio dell'Ordine;
- b) sia munito d'apposito registro cronologico;
- c) sia munito di procura alle liti, rilasciata nelle forme di cui all'art. 83 C.p.c..

a) L'AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

L'autorizzazione è rilasciata su istanza (allegato 2) dell'avvocato iscritto ed è personale.

L'autorizzazione non può essere rilasciata all'associazione professionale o studio associato ma personalmente ad ogni singolo componente.

L'autorizzazione non può essere concessa se l'avvocato

- ha procedimenti disciplinari in corso
- ha riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione (cancellazione o radiazione).

- L'autorizzazione è revocata dal C.d.O. nel caso in cui in seguito sia irrogata una sanzione disciplinare di sospensione, cancellazione e radiazione.

- Contro i provvedimenti del COA di rigetto della richiesta autorizzazione o di revoca, immediatamente esecutivi, è ammissibile il reclamo avanti il C.N.F. entro 10 giorni.

In caso di trasferimento ad altro Ordine è necessario richiedere al nuovo Ordine la facoltà di notificare, in quanto la legge parla di preventiva autorizzazione dell'ordine nel cui albo il professionista è iscritto.

Ottenuta l'autorizzazione è prassi (che risponde all'esigenza di ampia comunicazione prevista all'art. 7 comma 4 L. 53/1994) presso il Tribunale di Trento che la stessa sia comunicata ad onere dell'avvocato alla Segreteria del Presidente del Tribunale.

b) IL REGISTRO CRONOLOGICO

Ottenuta l'autorizzazione, l'avvocato deve:

- munirsi del registro cronologico, che può essere acquistato presso le cartolerie specializzate (a Trento Agenzia Libreria Scala Mario)
- numerare ogni pagina e richiedere la vidimazione al Consiglio.

COME SI TIENE IL REGISTRO

Nel registro va annotata giornalmente, a cura del professionista notificante, ogni notificazione eseguita mediante indicazione:

- del numero d'ordine della notificazione

Il numero è progressivo per ogni notifica, anche per ogni destinatario del medesimo atto; si consiglia di proseguire nella numerazione anche se cambia l'anno;

- il cognome ed il nome della parte istante;
- la natura dell'atto da notificare;
- l'Ufficio Giudiziario ed eventualmente la Sezione;
- il cognome ed il nome del destinatario della notifica;
- l'indirizzo ove l'atto deve essere spedito (notifica postale) o il luogo ove è avvenuta la notifica diretta;
- il numero della raccomandata e l'Ufficio Postale;
- la data di spedizione e quella di ricezione;

se la notifica è fatta a mani d'altro avvocato, la data e l'ora della consegna, indicando le generalità del ricevente e facendogli sottoscrivere l'atto ed il registro;

- le spese postali;
- gli estremi del deposito in cancelleria di copia dell'atto notificato in opposizione ex art. 645 C.p.c. o per impugnazione.

Ovviamente il registro va tenuto secondo le ordinarie norme, senza spazi bianchi, abrasioni, con cancellazioni leggibili e senza uso del cd. "bianchetto".

L' avvocato è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge ed ogni irregolarità o abuso nel compimento di tali annotazioni comporta conseguenze penali e costituisce illecito disciplinare.

c) PROCURA ALLE LITI

La legge prevede, per potersi avvalere della facoltà di notificare, che l'avvocato sia titolare di una procura alle liti rilasciata ex art. 83 C.p.c.

Di conseguenza, per la notifica in proprio di atti stragiudiziali, il difensore dovrà essere preventivamente munito di procura rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata che lo legittimi.

GLI ATTI CHE SI POSSONO NOTIFICARE secondo la legge 53/1994 sono:

- gli atti in materia civile ed amministrativa;
- gli atti stragiudiziali.

L'avvocato non può notificare gli atti processuali che sono e restano di competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari, quali ad esempio le intimazioni ai testi (il problema è facilmente superabile attesa la nuova formulazione del terzo comma dell'art. 250 c.p.c.), l'avviso di saggio ed i pignoramenti immobiliari o presso terzi.

Si ritiene che possano essere notificati in proprio anche gli atti d'introduzione del giudizio arbitrale, indipendentemente dalla natura dell'arbitrato.

LA NOTIFICA

Ci sono due forme di notifica :

- a mezzo del servizio postale
- diretta.

LA NOTIFICA A MEZZO POSTA

Si consiglia di inviare all'Ufficio Postale comunicazione di avvenuta autorizzazione all'effettuazione delle notifiche in proprio con indicazione dei nominativi degli addetti allo studio abilitati alla presentazione degli atti all'ufficio postale (circolare n. 289 Direzione Provinciale delle Poste di Padova 1 luglio '94, e Cass.13.06.00 n. 8041).

L'avvocato che procede alla notifica a mezzo posta deve:

- acquistare le speciali buste verdi (a Trento ditta Forato) ove deve indicare gli estremi del destinatario, il numero del registro cronologico ,il proprio domicilio e ove deve apporre la propria sottoscrizione (allegato: file per la stampa sulla busta)

esempio

AR

Avv. AULO AGERIO
Trento Via del Foro 1

N. del Cronologico

L'Avv. Aulo Agerio

SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI

A V V E R T E N Z E

L'agente postale, che non abbia potuto recapitare l'atto in quanto le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna o per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o per assenza delle persone sopra menzionate, deve depositare l'atto stesso nell'agenzia postale competente. L'agente rilascia avviso mediante affissione alla porta d'ingresso oppure mediante la immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda e provvede con immediatezza e, comunque, entro il giorno lavorativo successivo, a spedire al destinatario raccomandata con avviso di ricevimento.

L'avviso di ricevimento mod. 23, corredato alla busta verde già in uso per la notifica delle infrazioni al codice postale, dovrà essere restituito al mittente dell'atto - intendendo per mittente quello che figura dall'avviso di ricevimento allegato al piego atto giudiziario.

.....
.....
.....
(.....)

- precompilare l'avviso di ricevimento (cartolina verde) predisposto dall'Amministrazione postale; inoltre riportarvi il numero di registro cronologico

Per le notificazioni effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa, indicare come mittente il nominativo della parte istante presso il suo procuratore

per quelle in corso di causa va apposta anche l'indicazione dell'ufficio giudiziario e, se esiste, della sezione

- compilare il MOD 22 AG cod W8151 (avviso di spedizione della raccomandata) incollando l'etichette con il numero una sulla busta e la striscia sull'avviso di ricevimento

L'avviso di spedizione della raccomandata va conservato e va allegato all'atto in quanto consente l'iscrizione a ruolo della causa, anche se non è ancora ritornata la cartolina postale di ricevimento.

- scrivere la relata di notifica sull'originale e sulla copia dell'atto, indicando l'ufficio postale per mezzo del quale è spedita la copia dell'atto.

Esempio:

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritta avv. Aulo Agerio (giusta delibera dd 25.11.2003 prot. 939/03 dell'Ordine degli Avvocati di Trento) per conto di Numerio Negidio ho notificato copia autentica della suesesa costituzione di parte civile a :

PM sede presso Palazzo di Giustizia in 38100 Trento Largo Pigarelli 1 mediante spedizione in piego raccomandato rr dall'Ufficio P.T. di Trento sede centrale.

Avv. Aulo Agerio

Cronologico n /09

Timbro vidimazione : Ufficio P.T. di Trento sede centrale

- presentare all'ufficio postale l'originale e la copia dell'atto completi della relata, la busta non chiusa e l'avviso di ricevimento come sopra completati.

L'ufficio postale:

- appone in calce all'originale ed alla copia dell'atto il timbro di vidimazione;
- inserisce la copia o le copie da notificare nelle buste predisposte dall'avvocato notificante;
- restituisce all'avvocato che richiede la notifica l'originale dell'atto vidimato.

Prima di depositare o esibire l'atto, l'avvocato deve apporre ed annullare sull'originale la **marca da bollo per i diritti di notifica** (che non può ritenersi abrogata dall'introduzione del "contributo unificato") e prevista dall'art. 2 del D.M. 27.5.1994 pari a:

Euro 2,60 per le notifiche fino a due destinatari

Euro 7,70 per le notifiche da tre a sei destinatari

Euro 12,40 per atti aventi sei o più destinatari.

Le modifiche introdotte dal c.d. "decreto milleproroghe" (L. n.31/08) ed in particolare l'art. 36, commi 2-quater e 2-quinquies che stabilisce, a garanzia dell'effettiva conoscenza da parte del destinatario dell'avvenuta notifica, che, qualora l'agente postale provveda alla consegna del piego a soggetto diverso dal destinatario dell'atto da notificare, ha comunque l'obbligo di notiziare quest'ultimo dell'avvenuta notificazione del piego a persona diversa mediante l'invio di una raccomandata al soggetto destinatario (C.A.N.) si applicano anche alla notifica a mezzo posta ex legge 53/1994.

LA NOTIFICA DIRETTA

Questa notifica si attua con la consegna diretta dell'atto, da parte del difensore, nel domicilio del destinatario

Ciò è possibile a condizione che:

- il destinatario sia altro avvocato che abbia la qualità di domiciliatario di una parte
- iscritto nello stesso albo del difensore notificante
- l'atto sia preventivamente vidimato e datato dal Consiglio dell'Ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.

L'atto deve essere

- consegnato personalmente (la notifica diretta non può essere delegata a collaboratori o segretarie)
- nelle mani proprie del destinatario nel suo domicilio (e quindi non in un qualunque luogo ad es. sui corridoi del Tribunale), oppure, se la notifica non può essere fatta personalmente, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario. Non è pertanto ammissibile la consegna ad altri soggetti.

Il Collega che riceve l'atto, o la persona addetta allo studio o al servizio alla quale viene consegnato, devono

- sottoscrivere sia l'originale che la copia dell'atto notificato, nonché il registro cronologico, che quindi l'avvocato notificante deve portare con sé in ogni occasione di notifica diretta
- se la persona che riceve l'atto è diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita dalla specificazione delle generalità e dalla qualità rivestita dal consegnatario (tale specificazione deve seguire le firme e va riportata sull'originale, sulla copia notificata e sul registro cronologico).

esempio di relata

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritta avv. Aulo Agerio (giusta delibera dd 25.11.2003 prot. 939/03 dell'Ordine degli Avvocati di Trento) previa iscrizione al nr. 1 del mio registro cronologico, ho notificato per conto di Numerio Negidio copia autentica della suestesa costituzione di parte civile a Sempronio presso il suo proc. e dom. avv. Cicero con studio in Trento via della Giustizia 1 ed ivi a mani dello stesso in data 28.1.2009.

Avv. Aulo Agerio

Per ricevuta dell'atto Trento 28.1.2009

Avv. Cicero

Cronologico n.....\09

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritta avv. Aulo Agerio (giusta delibera dd 25.11.2003 prot. 939/03 dell'Ordine degli Avvocati di Trento) previa iscrizione al nr. 1 del mio registro cronologico, ho notificato per conto di Numerio Negidio copia autentica della suestesa costituzione di parte civile a Sempronio presso il suo proc. e dom. avv. Cicero con studio in Trento via della Giustizia 1 ed ivi non avendolo rinvenuto a mani di Tizia addetta allo studio o al servizio dello stesso in data 28.1.2009.

Avv. Cicero

Per ricevuta dell'atto Trento 28.1.2009

Tizia nata a Trento il 1.1.1980 impiegata

Cronologico n.....\09

LE NULLITA'

L'art. 11 legge cit. prevede la nullità della notifica nel caso di:

- assenza dei requisiti oggettivi
- assenza dei requisiti formali richiesti (es: mancanza del numero cronologico o della sottoscrizione) dalla legge, a meno che l'atto non abbia raggiunto il suo scopo (Cass., sez. III, 4 aprile 2001, n.4986; Cass., sez. III, 22 giugno 2001, n. 8592).

TITOLO PER LA TRASCRIZIONE DELLE DOMANDE GIUDIZIALI

Non disponendo l'avvocato notificatore del potere di certificare la conformità della copia rispetto all'originale, la trascrizione delle domande potrà eseguirsi avvalendosi del titolo costituito dalla copia c.d. autentica della citazione, copia il cui rilascio l'avvocato notificatore dovrà richiedere al cancelliere immediatamente dopo l'iscrizione della causa a ruolo.

OBBLIGO DI AVVISO ALLA CANCELLERIA

Gli atti d'impugnazione e l'atto d'opposizione a decreto ingiuntivo comportano l'obbligo per il difensore notificante di sostituirsi all'Ufficiale Giudiziario nel dare avviso alla Cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o il decreto opposto mediante deposito di copia dell'atto notificato.

LA NOTIFICA IN PROPRIO DEGLI ATTI TRASMESSI VIA FAX

Se l'avvocato che trasmette l'atto e quello che lo riceve siano muniti di procura alle liti ex art. 83 c.p.c. e siano rispettate le altre formalità previste dalla L. 7 giugno 1993, n. 183, il procuratore domiciliatario che ha ricevuto l'atto, dopo aver sottoscritto l'atto ricevuto via fax per dare conformità all'originale, potrà successivamente provvedere alla notifica ex L. 53/1994 dell'atto trasmesso.